

IL TRATTAMENTO IMPOSITIVO IN CASO DI REVOCA DEL TRUST (E NON SOLO...)

Risposta Agenzia Entrate interpello 352/2021

- ✓ La revoca (totale) di un trust, con conseguente restituzione dei beni immobili, che erano in dotazione del trust, in capo ai disponenti che lo avevano istituito e che avevano segregato tali beni nel fondo in trust, non comportando un trasferimento intersoggettivo né tantomeno un trasferimento di ricchezza, non è soggetta a imposta di donazione.
- ✓ Ai fini dell' imposta di registro, non avendo ad oggetto prestazioni a carattere patrimoniale, l'atto di revoca del trust è compreso tra gli atti da registrare in termine fisso e con imposta in misura fissa ove redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata. Anche le imposte ipotecarie e catastali sono dovute in misura fissa.
- ✓ Degna di rilievo appare l'interpretazione dell'Agenzia Entrate in materia di imposta di successioni e donazioni che, in conformità alla più recente giurisprudenza di Cassazione, afferma (nuovamente) che *«in linea di principio, (...) l'attribuzione di beni e/o diritti vincolati in trust ai beneficiari del trust da parte del trustee determina l'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni, al verificarsi dei presupposti previsti dalle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 346 del 1990»*.

